

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 241/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 197/CGF – RIUNIONE DEL 18 MARZO 2010

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO A CINQUE FORLÌ AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A5 FORLÌ/REGGIANA CALCIO A5 DEL 13.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A5 – Com. Uff. n. 473 del 24.2.2010)

L’A.S.D.Calcio a 5 Forlì ricorre contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 473 del 24.2.2010) che aveva dichiarato inammissibile un reclamo proposto da essa ricorrente al fine di invalidare la regolarità della gara Calcio a 5 Forlì/Reggiana Calcio a 5 giocata il 13.2.2010 per il Campionato di Serie B, sul presupposto che l’istante avesse violato la regola del contraddittorio, non avendo provato di aver trasmesso alla controinteressata copia del reclamo stesso.

A sostegno ha rassegnato la documentazione (raccomandata A.R. inviata contestualmente il 16.2.10 all’organo di giustizia sportiva ed alla controparte) dimostrante l’avvenuto rispetto del disposto di cui all’art. 33, comma 5 C.G.S. e quindi la correttezza processuale del proprio operato.

L’appello è fondato e va accolto.

La ricevuta della raccomandata in atti, anche se tardivamente prodotta, comprova come nessun vizio procedurale avesse precluso l’ammissibilità del reclamo di prima istanza.

La decisione gravata va pertanto annullata con conseguente rinvio degli atti al Giudice Sportivo per il giudizio di merito.

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio a Cinque Forlì di Forlì, annulla la decisione impugnata.

Dispone l’invio degli atti al primo Giudice per l’esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.C.D. S. LORENZO DC SANVI GENOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2010 INFLITTA AL CALCIATORE LEONE GIORGIO SEGUITO GARA S. LORENZO D.C. SANVI GENOVA/ACLI S. GIUSEPPE C5 JESI - QUARTI DI FINALE FASE NAZIONALE COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 505 del 5.3.2010)

Con il presente reclamo il rappresentante del San Lorenzo della Costa Sanvi Genova ed il calciatore Leone Giorgio impugnano il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque ha inflitto (Com. Uff. n. 505 del 5.3.2010) al predetto Leone Giorgio la sanzione della

squalifica fino al 30.6.2010 “perché colpiva con un violento calcio alla schiena un calciatore avversario che si trovava steso a terra, il quale a seguito del calcio subito non era in grado di riprendere parte al prosieguo dell’incontro ed era costretto ad abbandonare l’impianto a bordo di un’ambulanza...”, in occasione della gara di Coppa Italia del 2.3.2010 (San Lorenzo della Costa Sanvi Genova/ACLI S.Giuseppe C5 Jesi).

In particolare nel reclamo si chiede l’annullamento della squalifica o una riduzione della stessa in quanto il Leone avrebbe agito senza l’elemento della volontarietà ma solo con impeto sportivo.

Il reclamo va respinto, poiché il referto arbitrale, citato in premessa, prova invece che il Leone ha sferrato il calcio con intenzione di colpire l’avversario.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. S. Lorenzo DC Sanvi Genova di Santa Margherita Ligure (Genova) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3)RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA POL. D. FUTSAL TIRRENIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21 ATLANTE GROSSETO/FUTSAL TIRRENIA DEL 14.3.2010
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 543 del 16.3.2010)

La Polisportiva Futsal Tirrenia ha, con procedura d’urgenza, impugnato davanti a questo collegio la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 543 del 16.3.2010) che le aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara Atlante Grosseto/Futsal Tirrenia, giocata il 12.3.2010 per il Campionato Nazionale Under 21 del Calcio a 5 a causa dell’avvenuta utilizzazione di un calciatore in posizione irregolare di tesseramento.

Il ricorso, pervenuto alla segreteria di questa Corte il 17.3.2010 alle ore 18,50, essendo tardivo, non può essere ritenuto ammissibile.

Ai sensi, infatti, di quanto disposto nel Com. Uff. della F.I.G.C. n. 80/A del 19.1.2010 i ricorsi, con procedura di urgenza, a questa Corte devono essere presentati nel termine indicato nell’art. 37, comma 7 C.G.S. e, cioè, entro le ore 12,00 del giorno feriale successivo a quello di pubblicazione del Com.Uff. riportante la decisione oggetto dell’impugnazione.

Tale termine, nella specie, non è stato, all’evidenza, rispettato.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile per tardività, il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla Pol. D. Futsal Tirrenia di Pisa e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 29 aprile 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete